

ALIQUOTE IMU 2013

Approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2013

Si precisa che la delibera è stata predisposta prima dell'intervento del Governo e pertanto eventuali aliquote non saranno dovute se rientranti nel provvedimento governativo.

ATTENZIONE → Alcune aliquote sono state variate, tra queste quella per i comodati in linea retta entro il primo grado limitatamente ad una sola abitazione, ma senza equiparazione all'abitazione principale.

	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze. Abitazione principale e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che con risulti locata. Abitazione principale e relative pertinenze posseduta da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata.	5,50 per mille detr. €. 200,00
Abitazione, e relative pertinenze, concessa in comodato a parenti in <u>linea retta entro il primo grado</u>. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo, l'aliquota agevolata spetta <u>limitatamente ad una sola unità immobiliare</u> , ed a condizione che il comodatario sia dimorante e anagraficamente residente nell'abitazione. L'agevolazione è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita comunicazione entro il termine della presentazione della dichiarazione IMU.	7,60 per mille
Abitazioni, e relative pertinenze, locate ai sensi dell'art. 2, c.3, L. 431/98 (c.d. <u>affitti a canone concordato</u>) , a soggetti che nell'abitazione vi stabiliscono la residenza anagrafica. Occorre presentare, a pena di decadenza, apposita comunicazione entro 90 giorni dalla stipula del contratto, allegando copia del contratto registrato.	6,80 per mille
Abitazioni, e relative pertinenze, tenute a disposizione (cosiddette sfitte).	10,60 per mille
Immobili produttivi classificati nel gruppo catastale D	9,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c.3 bis, D.L. 557/1993	2,00 per mille
Terreni agricoli, posseduti e direttamente condotti da coltivatori diretti o Imprenditori Agricoli Professionali, di cui all'art.1, D.Lgs. 99/2004	7,60 per mille
Tutti gli altri terreni	9,00 per mille
Aree fabbricabili	9,80 per mille
Altri fabbricati (diversi da quelli ai precedenti punti)	9,80 per mille